ItaliaOggi

Martedì 22/03/2011

SELPRESS
www.selpress.com

Direttore Responsabile
Pierluigi Magnaschi

Diffusione Testata
92.877

Sconfinare nella competenza altrui mette k.o. la parcella professionale

Quando la prestazione di un'attività è vincolata all'appartenenza a un albo professionale ma risulta invece effettuata oltre i limiti inderogabili di legge da un non iscritto, il contratto con il cliente è nullo e non esiste un'azione per esigere il compenso. Infatti, non ha diritto al compenso il geometra che invade il campo dell'ingegnere o dell'architetto firmando un progetto che prevede i calcoli per le strutture in cemento armato. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6402 del 21 marzo 2011. La seconda sezione civile del Palazzaccio ha chiarito che il geometra, da solo, può progettare e far costruire unicamente «modeste costruzioni civili» senza strutture in cemento armato (con poche trascurabili eccezioni per manufatti agricoli che non comportano rischi per le persone). Né l'impianto normativo che risale a prima della seconda guerra mondiale risulta modificato in modo sensibile dalle legge 1086/71: senza la laurea e la successiva iscrizione all'Ordine degli ingegneri o degli architetti risulta impossibile progettare opere più complesse. E se qualcuno procede ugualmente, rischia davvero grosso: per il contratto stipulato con il cliente, infatti, si profila una nullità assoluta ex art. 1418 Cc in relazione all'art. 2229 Cc, che disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali. E la nullità è rilevabile anche d'ufficio. Risultato: il geometra che ha oltrepassato i suoi limiti professionali non può recuperare i soldi neppure invocando un indebito arricchimento della controparte promovendo un'azione ex articolo 2041 Cc. Ma non è tutto. A sanare il progetto nato male non rileva il fatto che sia vistato o controfirmato dall'ingegnere o dall'architetto. Né conta che, ad esempio, sia davvero l'ingegnere a effettuare i calcoli del cemento armato oppure a dirigere i lavori: è infatti soltanto il professionista abilitato a dover essere il titolare della progettazione. Va infine escluso ogni profilo di illegittimità costituzionale delle norme che regolano la materia.

Debora Alberici

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.